



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA E L'OSPEDALE SACRO CUORE – DON CALABRIA DI NEGRAR PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ASSISTENZIALI, FORMATIVE E DI RICERCA PER LE MALATTIE INFETTIVE

L'Università degli Studi di Brescia (d'ora in poi "Università") , codice fiscale n. 98007650173, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Francesco Castelli, domiciliato per la carica in Brescia, Piazza Mercato n. 15, PEC: ammcentr@cert.unibs.it , in esecuzione della deliberazione n. 320 prot. n. 341072 adottata dal Senato Accademico nella seduta del 12 dicembre 2022

E

L'IRCCS Ospedale Sacro Cuore – Don Calabria (d'ora in poi "Ospedale"), codice fiscale e partita iva n. 00280090234, rappresentato dall'Amministratore Delegato Dott. Mario Piccinini, domiciliato per la carica in Negrar di Valpolicella (VR) Via Don A. Sempreboni n. 5, PEC: direzione.amministrativa@pec.sacrocuore.it

PREMESSO CHE:

- tra l'Università e l'Ospedale sono da tempo in atto rapporti convenzionali per attività assistenziali, formative e di ricerca presso l'UOC di Radioterapia e per l'utilizzo delle strutture sanitarie riguardanti il tirocinio di formazione specialistica dei medici iscritti alla Scuola di Specializzazione in Radioterapia;
- l'art. 6 s e 15 nonies del D.L.gs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modiche ed integrazioni;
- il D.L.gs. n. 517 del 21 dicembre 1999 che disciplina i rapporti tra Servizio Sanitario Nazionale e Università;
- l'art. 2 dello Statuto dell'Università prevede la possibilità di stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- la Legge 4 novembre 2005 n. 230 "Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari";
- la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", che prevede all'art. 2 una nuova articolazione interna delle strutture universitarie e all'art.6, c.13, la predisposizione di uno schema-tipo delle convenzioni, non ancora adottato, al quale devono attenersi le Università e le Regioni per regolare i rapporti in materia di attività sanitarie svolte per conto del Servizio sanitario nazionale;
- il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68, di "Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria";
- il D.M. 13/06/2017, "Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole

di specializzazione di area sanitaria”;

- in data 28 giugno 2022 è stata sottoscritta tra l’Ospedale e l’Università la convenzione relativa al finanziamento di un posto di Professore Universitario di II fascia per il Settore Scientifico Disciplinare MED/17 “Malattie Infettive” per la durata di 15 anni e rimandando a successivo atto convenzionale lo svolgimento di attività assistenziale;
- il Direttore del Dipartimento di Scienze Cliniche e Sperimentali in data 7 dicembre 2022 ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione per attività assistenziali, formative e di ricerca;
- il Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia in data 7 dicembre 2022 ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione per attività assistenziali, formative e di ricerca;
- il Senato Accademico in data 12 dicembre 2022 ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione per attività assistenziali, formative e di ricerca;

STIPULANO E CONCORDANO QUANTO SEGUE:

TITOLO I

Principi Generali

Art. 1 **(Premesse)**

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 **(Finalità)**

Le Parti con la sottoscrizione della presente convenzione, intendono disciplinare l’utilizzo delle risorse dagli stessi messe a disposizione per lo svolgimento delle attività di formazione pre e post-laurea, delle attività di ricerca scientifica e delle attività assistenziali, nel rispetto delle reciproche autonomie e competenze.

Art. 3 **(Obiettivi comuni)**

Le Parti convengono che il conseguimento di quanto statuito all’art. 2 richiede una continua concertazione ed una sinergia di impegni sia della componente universitaria, cui la formazione compete istituzionalmente, sia della componente ospedaliera, che ha competenza istituzionale in materia di assistenza clinica.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE GENERALE

Art. 4 **(Adeguatezza e completezza dell’Ospedale ai fini formativi)**

Nel rispetto delle proprie esigenze assistenziali, le strutture dell’Ospedale garantiscono lo svolgimento delle attività didattiche e scientifiche dell’area di Medicina e Chirurgia e potranno essere utilizzate anche per le esigenze delle sue Scuole di Specializzazione.

TITOLO II

DOTAZIONE ORGANICA DELLE STRUTTURE A DIREZIONE UNIVERSITARIA

Art. 5

(Personale docente universitario convenzionato)

Al momento della stipula della convenzione l'Ospedale mette a disposizione dell'Università per le esigenze didattiche, formative e di ricerca le strutture, le attrezzature, il personale laureato, tecnico e sanitario nonché gli ambulatori specialistici annessi o collegati all'attività delle stesse strutture (di cui all'allegato A) che, debitamente sottoscritto dalle Parti, fa parte integrante della presente convenzione per l'espletamento delle attività didattiche universitarie, garantendone l'adeguata qualificazione in relazione ai compiti assistenziali, didattici e di ricerca. Si impegna inoltre ad adeguare gli spazi e le attrezzature messe a disposizione in relazione all'eventuale futuro incremento delle attività della struttura.

Le Parti concordano di affidare la responsabilità della Struttura Complessa di Malattie Infettive al Prof. Federico Gobbi, Professore Associato di ruolo del Settore Scientifico Disciplinare MED/17 "Malattie Infettive".

Le Parti riconoscono, ai sensi dell'art. 5 Dlgs 517/99, che le attività assistenziali del docente universitario convenzionato sono inscindibili da quelle di didattica e di ricerca.

L'Ospedale procede all'inquadramento ospedaliero del docente secondo quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dirigente medico dipendente dagli Ospedali Classificati ed Equiparati associati all'ARIS relativamente alla posizione funzionale di Dirigente Medico di Struttura Complessa tempo pieno – Area Medica.

Al docente universitario convenzionato non è consentito recedere dall'attività assistenziale, tranne che per ragioni connesse con la normativa universitaria (anno sabbatico, aspettative, ecc.).

La cessazione del docente dall'esercizio delle funzioni assistenziali al di fuori dei casi di cui sopra sarà possibile soltanto se concordata tra le Parti.

In caso di inadempienza del predetto docente in materia assistenziale, si rimanda all'art. 6.

Le Parti concordano inoltre di affidare al docente convenzionato lo sviluppo sia di attività di ricerca che di attività didattico-scientifiche collegate, in particolare, alla Scuola di Specializzazione del settore.

Art. 6

(Diritti e doveri del personale docente universitario convenzionato)

I diritti e i doveri che, per la parte assistenziale, il docente universitario convenzionato assume sono quelli previsti dalla normativa vigente e dalle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti per il personale medico dipendente da Ospedali Classificati ed Equiparati associati all'ARIS, fatta salva la normativa riguardante lo stato giuridico del personale universitario di cui al DPR 382/80 e successive modificazioni ed integrazioni e alla L. n. 240/2010.

Il personale universitario convenzionato è tenuto ad operare, non solo in conformità alla legislazione vigente, ma anche, nel quadro dei principi sanciti dalla presente convenzione, con pieno rispetto degli ordinamenti organizzativi dell'Ospedale.

In caso di accertata violazione da parte del personale universitario dei doveri previsti dalle citate disposizioni, l'Ospedale segnala i fatti all'Università per l'adozione dei conseguenti provvedimenti. I provvedimenti adottati vanno tempestivamente comunicati all'Ospedale.

In caso di reiterata inosservanza delle presenti disposizioni in materia assistenziale, l'Ospedale provvederà a darne comunicazione all'Università per concordare – ove possibile entro 60 giorni – i provvedimenti ritenuti più idonei.

Art. 7

(Orario del personale ricercatore universitario convenzionato)

L'impegno orario del personale docente universitario convenzionato, onnicomprensivo delle funzioni assistenziali, di insegnamento e di ricerca, è pari a quello del corrispondente personale ospedaliero.

I criteri per la determinazione e il controllo dell'attività del citato personale sono stabiliti come segue:

- a) la presenza del personale docente universitario convenzionato all'interno della struttura ospedaliera viene rilevata attraverso i sistemi obiettivi adottati nella struttura e deve essere pari almeno al 50% dell'orario complessivo (38 ore settimanali); tale rilevazione avrà lo scopo di certificare l'effettiva presenza fisica di ciascuno nel perimetro della struttura sanitaria e l'assolvimento degli adempimenti di cui alla presente Convenzione;
- b) l'attività prestata ai fini universitari o comunque per compiti istituzionali, fuori dalle strutture dell'Ospedale e, pertanto, non documentabile attraverso le timbrature, sarà oggetto di autocertificazione da esibire a richiesta delle Parti.

L'orario di attività dei professori e dei ricercatori universitari è articolato sulla base del piano di lavoro della struttura di appartenenza e della programmazione delle attività assistenziali e delle connesse attività di didattica e di ricerca, secondo criteri che garantiscono un'armonica e collaborativa integrazione tra le diverse componenti operanti presso le strutture medesime.

Il controllo delle presenze viene effettuato dall'Ospedale con modalità da concordare.

Art. 8

(Valutazione periodica)

In analogia con quanto previsto per le Strutture organizzative coperte da personale del Servizio Sanitario Nazionale, l'attività assistenziale e gestionale delle Strutture coperte da personale convenzionato universitario è sottoposta a verifiche periodiche, per ciò che concerne la loro efficienza ed efficacia.

Gli obiettivi correlati alla retribuzione di risultato, relativamente alla parte assistenziale sono fissati dall'Amministratore Delegato dell'Ospedale.

L'attività assistenziale del personale universitario è sottoposta a verifica, con la stessa metodologia prevista per il personale ospedaliero con analogo incarico, così come stabilito dalla normativa vigente. Eventuali valutazioni negative relative all'attività assistenziale saranno oggetto di esame da parte dell'Amministratore Delegato dell'Ospedale che adotterà eventuali, conseguenti decisioni.

Art. 9

(Trattamento economico del personale universitario)

Al docente universitario convenzionato, che svolge attività assistenziali nelle strutture sanitarie dell'Ospedale spetta, fermo restando il relativo stato giuridico, il seguente trattamento economico:

- differenza positiva tra la sommatoria delle voci retributive previste dai CCNL Sanità (Stipendio ospedaliero, Ria, indennità specificità medica, vacanza contrattuale, retribuzione di posizione minima unificata) e la sommatoria di tutte le voci retributive universitarie (stipendio, classi/scatti, IIS, assegno aggiuntivo)
- trattamento economico aggiuntivo correlato alla posizione organizzativa: retribuzione di posizione variabile aziendale
- trattamento economico aggiuntivo correlato all'effettivo raggiungimento dei risultati, in maniera e misura analoghe a quelle previste per le figure ospedaliere
- indennità di esclusività riferita all'opzione per attività professionale intramoenia, riconosciuta per intero con le stesse modalità e valori previsti per le corrispondenti figure ospedaliere

L'Ospedale si impegna a versare periodicamente all'Università la somma necessaria per la corresponsione al personale universitario di tutti i trattamenti e le indennità di cui sopra, sulla base di conteggi preventivi dalla stessa effettuati all'inizio di ogni anno, ed a corrispondere un eventuale saldo previa rendicontazione.

Art. 10
(Competenze Accessorie)

Al personale convenzionato verranno inoltre riconosciuti, con onere a carico dell'Ospedale, i compensi accessori in misura pari a quelli riconosciuti dall'Ospedale ai propri dipendenti. L'Ospedale si impegna inoltre a versare all'Università, in aggiunta alle somme sopra descritte, gli oneri sociali carico amministrazione nonché l'IRAP secondo le vigenti disposizioni. L'Università in quanto sostituto d'imposta, effettuerà le relative trattenute fiscali.

Art. 11
(Libera professione)

L'Ospedale garantisce al personale universitario convenzionato con rapporto di lavoro esclusivo l'esercizio della libera professione intramuraria nell'ambito e nei limiti delle norme di legge e contrattuali che la regolamentano.

Art. 12
(Utilizzo di servizi da parte di personale universitario)

Il personale della Università che ha la propria sede di lavoro nel complesso convenzionato, nonché gli studenti, i dottorandi, gli assegnisti, gli specializzandi che svolgono la loro attività formativa presso l'Ospedale, sono ammessi ad utilizzare i servizi alle stesse condizioni economiche previste per il personale ospedaliero, tra cui il parcheggio auto, nel limite dei posti disponibili ed il servizio mensa. Tutto il personale universitario e gli studenti che accederanno all'Ospedale sarà fornito dall'Ospedale stesso di apposito tesserino di riconoscimento.

Art. 13
(Attrezzature)

Tutte le attrezzature, apparecchiature, nonché il materiale d'uso, di proprietà dell'Ospedale, assegnati alle Strutture organizzative convenzionate, sono utilizzati per l'attività didattica e di ricerca e per l'attività assistenziale.

Le Strutture organizzative convenzionate e la modulistica d'uso devono essere identificate anche attraverso il logo congiunto dell'Università e dell'Ospedale.

Per le spese di funzionamento ed assistenza delle attrezzature, si rinvia al successivo art. 14.

L'Ospedale si fa carico degli oneri relativi alla messa a norma di tutte le attrezzature utilizzate per lo svolgimento di attività assistenziali.

TITOLO V
ATTIVITA' ASSISTENZIALE

Art. 14
(Oneri gestionali)

I costi di gestione dell'attività assistenziale svolta dalle Strutture organizzative convenzionate resta ad esclusivo carico dell'Ospedale, ivi compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali messi a disposizione dell'Università.

Pertanto, l'Ospedale si fa carico degli oneri relativi a:

- a) arredamento nelle sale di infermeria, nei servizi sanitari di supporto, negli ambulatori, e nei laboratori clinici e di ricerca afferenti alle strutture convenzionate;
- b) fornitura e manutenzione dello strumentario, del materiale d'uso e delle apparecchiature destinate ai compiti istituzionali delle Unità Operative, globalmente considerati nei loro aspetti didattici, scientifici e assistenziali;
- c) arredamento e manutenzione di quanto occorre nei locali destinati al personale universitario;
- d) messa a disposizione di personale medico, non medico, infermieristico, tecnico e amministrativo per lo svolgimento dei compiti istituzionali.

L'Ospedale mette inoltre gratuitamente a disposizione dell'Università idonei spazi necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali, con particolare riferimento alle attività didattiche.

Gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria di tali strutture sono a carico dell'Ospedale, così come meglio dettagliato all'art. 21.

TITOLO VI RICERCA SCIENTIFICA

Art. 15 (Ricerca scientifica)

I progetti di ricerca universitaria che verranno svolti presso l'Ospedale dal personale universitario che presta servizio presso le Strutture convenzionate, saranno inquadrati nel piano delle ricerche delle strutture universitarie di riferimento del personale nonché, per quanto compatibili, nella programmazione pluriennale di ricerca dell'Ospedale.

Il personale universitario è impegnato ad indicare entrambe le Istituzioni (Università ed Ospedale) nella pubblicazione di tutte le ricerche svolte presso l'Ospedale. In questo quadro potranno essere previsti anche progetti di ricerca congiunti tra personale universitario e personale ospedaliero dell'Ospedale.

TITOLO VII STUDENTI, MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA E FREQUENTATORI

Art. 16 (Accesso ed attività dei discenti)

Agli studenti, ai tirocinanti, agli studenti stranieri con programmi di mobilità internazionale approvati dalla Università, viene consentito l'accesso e la permanenza oltre che negli spazi espressamente destinati alla didattica e ricerca, anche in tutte le strutture assistenziali dell'Ospedale, comprese quelle ambulatoriali comunque ad esso afferenti, sotto la responsabilità dei rispettivi docenti e d'intesa con il responsabile della Direzione della Struttura.

L'identificazione dei richiamati soggetti deve essere effettuata mediante specifico tesserino personale di riconoscimento, da distribuirsi a cura dell'Università, di concerto con la Direzione Sanitaria, come da elenchi nominativi trasmessi annualmente ed integrati di volta in volta.

I soggetti di cui al presente articolo sono adeguatamente coperti da assicurazione infortuni e Responsabilità Civile (R.C.) verso terzi a cura dell'Università.

Art. 17

(Disciplina dell'attività dei dottorandi e degli assegnisti di collaborazione alla ricerca e dei medici in formazione specialistica)

I Dottorandi di ricerca e gli Assegnisti di collaborazione alla ricerca e i Medici in formazione specialistica, sono autorizzati ad utilizzare le aree, le strutture e le attrezzature dell'Ospedale, limitatamente a quanto riferibile alle attività di cui all'art. 3, che li vedono direttamente coinvolti e precisamente definite dagli specifici compiti loro attribuiti dai responsabili delle Strutture dell'Ospedale in cui svolgono la loro attività.

L'Ospedale garantisce loro l'accesso agli spazi ed agli strumenti necessari per lo svolgimento della attività di studio e ricerca e la copertura assicurativa per le attività anche assistenziali autorizzate.

TITOLO VIII

APPORTO ALLA DIDATTICA DEL PERSONALE OSPEDALIERO

Art. 18

(Attività didattica del personale ospedaliero)

Il personale ospedaliero in servizio presso l'Ospedale partecipa, nell'ambito delle proprie attività istituzionali ed in conformità con quanto disposto dalla normativa vigente, alla attività didattica di tipo formale e tutoriale della formazione pre-laurea e post-laurea dei Corsi di Studio, su deliberazione degli organi competenti, nel rispetto delle procedure di attribuzione vigenti presso l'Università e comunque fatta salva l'autorizzazione dell'Ospedale.

Al personale dell'Ospedale impegnato in attività didattiche a titolo gratuito ufficialmente attribuite dall'Università è conferita, rispettivamente, la qualifica di "tutore" o di "professore a contratto".

La valutazione dell'effettivo contributo quali-quantitativo reso da personale ospedaliero alla attività didattica, e risultante dal sistema di valutazione previsto, viene comunicata all'Amministrazione dell'Ospedale.

TITOLO IX

FORMAZIONE PERMANENTE

Art. 19

(Formazione permanente)

Le Parti, partendo dalla comune convinzione della importanza degli aspetti collegati alla Formazione Continua dei Medici e degli Operatori Sanitari in genere, si impegnano a favorire forme di collaborazione per la realizzazione di comuni progetti di Formazione Continua in Medicina.

In questa medesima ottica, le Parti si impegnano a individuare opportune modalità e fonti di finanziamento onde consentire periodi di aggiornamento al personale ospedaliero ed universitario presso qualificati centri medici italiani o stranieri.

TITOLO X

RAPPORTI TECNICI, ECONOMICI ED ASSICURATIVI

Art. 20

(Manutenzione ordinaria e straordinaria)

Le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture, di proprietà dell'Ospedale, usate dal personale universitario ed ospedaliero sono a carico dell'Ospedale stesso.

La spesa necessaria per l'impiego e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature che vengono utilizzate per l'assistenza, oltre che per la didattica e la ricerca, è a carico dell'Ospedale, ancorché le apparecchiature siano di proprietà universitaria purché siano prese formalmente in carico dall'Ospedale.

Art. 21

(Copertura assicurativa)

L'Ospedale provvede a propria cura e spese all'assicurazione o a forme alternative (autoassicurazione) sulla base dei massimali in uso e a primo rischio, per la responsabilità civile derivante dal servizio assistenziale svolto dal personale universitario convenzionato, con le stesse modalità previste per il personale ospedaliero dipendente. I contratti di assicurazione dovranno contenere la clausola di esclusione del diritto di rivalsa nei confronti dell'Università. Nei casi di dolo e colpa grave la rivalsa potrà avvenire nei confronti del personale universitario convenzionato con le stesse modalità previste per il personale ospedaliero.

L'Ospedale provvede altresì a propria cura e spese all'assicurazione del personale universitario convenzionato e dei medici in formazione specialistica per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e per gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta; tale copertura assicurativa potrà essere eventualmente estesa, su motivata richiesta dell'Università, ai tirocinanti, ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca.

In caso di infortunio occorso al personale universitario ed ai soggetti ad esso equiparati nelle strutture dell'Ospedale, questo provvede ad effettuare le comunicazioni all'INAIL e all'Università nei tempi e nei modi stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 22

(Sicurezza e salute dei lavoratori)

L'Ospedale, nella persona del Datore di Lavoro individuato ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. del 9.4.2008 n° 81 sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui all'art. 17 del citato D. Lgs. dallo stesso effettuata, assicura al personale universitario convenzionato e ai medici in formazione specialistica nonché ad altro personale non convenzionato ma preventivamente autorizzato dall'Ospedale, esclusivamente per le attività svolte nei locali e negli spazi dell'Ospedale medesima, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro, ivi compresa la sorveglianza sanitaria (art. 41 D. Lgs. 81/2008, art. 83 D.Lgs. 230/95).

L'Ospedale comunica periodicamente all'Università l'elenco del personale sottoposto a tutela a carico dell'Ospedale stessa e i risultati dell'eventuale sorveglianza sanitaria.

Il personale universitario e i soggetti ad esso equiparati sono tenuti all'osservanza delle disposizioni e dei regolamenti in materia emanati dall'Ospedale.

Al fine di garantire la corretta e migliore applicazione della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, l'Ospedale e l'Università, attraverso i rispettivi Servizi di prevenzione e protezione ed Esperti Qualificati potranno stipulare accordi e procedure specifici in materia.

Relativamente alle disposizioni riguardanti la gestione ed il controllo delle infezioni da Coronavirus

(COVID-19), queste saranno conformi a quanto indicato nella normativa di riferimento.

L'Azienda convenzionata si impegna a rendere disponibili al personale convenzionato, ai tirocinanti e agli specializzandi i protocolli relativi alla situazione epidemiologica da Covid-19 e, ove e se previsto, provvederà alla specifica formazione.

Art. 23

(Trattamento dati personali)

24.1 - Disciplina del trattamento dei dati personali delle Parti

Tutti i dati personali comunicati da ciascuna Parte, comprensivi anche dei dati inerenti al personale che sarà impiegato per l'esecuzione della presente convenzione, sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'art. 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016 (GDPR). Con la sottoscrizione della presente convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea (in tal caso, adeguatamente informando l'altra parte) qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, dei diritti e degli obblighi connessi all'esecuzione della presente convenzione. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.

24.2 – Disciplina del trattamento dei dati personali di terzi nell'ambito della collaborazione per attività formative e di tirocinio

1. Con riferimento al trattamento dei dati personali di terzi relativi alla gestione delle attività formative e di tirocinio di cui alla presente convenzione, le Parti si qualificano quali Contitolari del trattamento, e pertanto si impegnano a trattare i dati personali degli interessati e ad osservare gli obblighi derivanti dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., in conformità a quanto disposto all'art. 26 GDPR e secondo quanto statuito nel relativo accordo di Contitolarità.

2. Qualora le strutture e le risorse a disposizione dell'Azienda non assicurino il progressivo svolgimento di tutte le attività formative e di tirocinio necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti per i corsi di studio, l'Azienda nominerà Responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento UE 2016/679 gli ulteriori Enti convenzionati che metteranno a disposizione le loro risorse per il raggiungimento delle finalità prefissate.

24.3 Disciplina del trattamento dei dati personali di terzi nell'ambito della collaborazione per attività di ricerca scientifica

1. Nel caso in cui, ai sensi e per gli effetti della presente convenzione, le Parti collaboreranno per attività di ricerca scientifica, relativamente al trattamento dei dati personali si applicherà la seguente disciplina:

- a) Nel caso in cui, nell'ambito della ricerca scientifica, l'Università rivestirà il ruolo di Promotore e l'Azienda quello di Centro di Sperimentazione, ai sensi del Regolamento 679/2016/UE le Parti si qualificheranno come autonomi titolari del trattamento ai sensi dell'art. 4 paragrafo 1 n. 7) del GDPR, ciascuno relativamente agli ambiti e alle attività di propria competenza. Pertanto, ciascuna delle Parti provvederà a propria cura e spese, nell'ambito del proprio assetto organizzativo, alle eventuali nomine di Responsabili del trattamento e attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati nel corso delle attività di ricerca, che operino sotto la loro autorità, ai sensi del GDPR e della normativa vigente.

Nell' esecuzione delle attività relative alla ricerca scientifica, le Parti si impegnano sin d' ora a trattare i dati personali in conformità a quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 ("GDPR"), nonché dalle correlate disposizioni legislative e amministrative nazionali vigenti (ad esempio: D.Lgs. 196/2016 e ss.mm.), con le loro eventuali successive modifiche e/o integrazioni nonché degli eventuali regolamenti delle Parti stesse.

Per le finalità di ricerca scientifica saranno trattati dati personali riferiti ai soggetti che operano per le Parti. Tali interessati saranno informati sul trattamento che li riguarda a mezzo di idonea informativa. I dati saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all' art.5, paragrafo 1 del GDPR.

Nel caso in cui, per volontà del Promotore (o della Contract Research Organization, di seguito anche CRO, eventualmente nominata), si dovesse configurare la necessità di trasmettere dati personali in Paesi al di fuori dell' Unione Europea, l' Università (o la CRO eventualmente nominata) si impegna a comunicare all' Azienda i Paesi nei quali i dati potranno essere comunicati al fine di poter idoneamente informare l' interessato. Al fine di rendere lecita la trasmissione l' Università e l' Azienda concordano che le prescrizioni normative di riferimento sono quelle previste dagli articoli 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 del Regolamento 679/2016/UE; quindi qualora la trasmissione avvenisse in Paesi nei confronti dei quali non sussistessero decisioni di adeguatezza della Commissione Europea (ex. articolo 45 del Regolamento 679/2016/UE) e non sussistessero le garanzie adeguate di cui all' articolo 46 del Regolamento 679/2016/UE, il trasferimento potrà essere effettuato solamente sulla base di apposito consenso dell' interessato ai sensi dell' articolo 49, comma 1, lettera a) del Regolamento 679/2016/UE. Nel caso in cui i dati vengano trasmessi in Paesi che non offrono lo stesso livello di tutela previsto dal Regolamento 679/2016/UE, l' Università (o la CRO eventualmente nominata) adotterà tutte le misure necessarie a garantire una sufficiente e adeguata tutela dei dati personali.

Le Parti garantiscono sin d' ora che le persone da esse autorizzate a trattare dati personali per le finalità della ricerca scientifica rispettino i principi posti a tutela del diritto alla protezione dei dati personali e del diritto alla riservatezza, e che le persone che hanno accesso ai dati personali siano obbligati a trattarli in conformità alle istruzioni dettate, in coerenza con il presente articolo, dal titolare di riferimento.

Tutti i dati di persone fisiche afferenti all' Azienda o all' Università, verranno reciprocamente trattati dai due titolari del trattamento in conformità al Regolamento 679/2016/UE, al D.Lgs. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. 101/2018 e s.m.i. ed ai provvedimenti dell' Autorità Garante. Tali trattamenti verranno effettuati per le seguenti finalità:

- a) adempimenti di specifici obblighi contabili e fiscali;
- b) gestione ed esecuzione del rapporto e degli obblighi contrattuali;
- c) attività di ricerca;
- d) finalità connesse ad obblighi previsti da leggi, da regolamenti o dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge;
- e) gestione del contenzioso;
- f) finalità statistiche;
- g) servizi di controllo interno.

Le previsioni di cui al presente articolo assolvono i requisiti di informativa di cui all' articolo 13 del regolamento 679/2016/UE.

Le Parti dichiarano quindi espressamente di essere a conoscenza dei diritti a loro riconosciuti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 del Regolamento 679/2016/UE in particolare del diritto di richiedere l' aggiornamento, la rettifica o la cancellazione dei loro dati personali.

Le obbligazioni e le previsioni del presente articolo continueranno ad essere valide ed efficaci anche successivamente al termine della presente Convenzione e/o dei suoi effetti, indipendentemente dalla causa per cui sia intervenuto.

- b) Nel caso in cui, nell'ambito della ricerca scientifica, l'Azienda rivestirà il ruolo di Promotore e l'Università quello di fornitore di servizi esterno (ad esempio: per la elaborazione statistica, per analisi di laboratorio specifiche, etc.), in qualità di Titolare del trattamento l'Azienda attribuisce il ruolo di Responsabile esterno all'Università, come previsto dall'art. 28 del Regolamento 679/2016/UE.

In tale veste, l'Università sarà tenuta all'osservanza della disciplina in materia di protezione dei dati personali contenuta nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 nonché nel D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii. recante il Codice in materia di protezione dei dati personali ed in particolare all'adozione delle misure di sicurezza adeguate ed alla sottoscrizione dell'Atto di designazione a Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, nel quale saranno indicati gli obblighi e le procedure alle quali l'Università dovrà attenersi nel corso del rapporto contrattuale.

- c) Qualora la collaborazione tra le Parti nell'ambito della ricerca scientifica non dovesse rientrare nelle ipotesi individuate nei precedenti punti 1) e 2), le Parti si impegnano sin d'ora a sottoscrivere specifici accordi che disciplinino anche gli aspetti concernenti il trattamento dei dati personali, in ogni caso nel rispetto ed in conformità a quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 ("GDPR"), nonché dalle correlate disposizioni legislative e amministrative nazionali vigenti (ad esempio: D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.), con le loro eventuali successive modifiche e/o integrazioni nonché degli eventuali regolamenti delle Parti stesse.
- d) Qualora nell'ambito della ricerca scientifica dovessero essere coinvolti ulteriori soggetti oltre alle Parti, dovrà esserne data reciproca informazione.

24.4 Disciplina del trattamento dei dati personali per la gestione del personale convenzionato

Tutti i dati personali comunicati da ciascuna Parte, relativi alla gestione del personale convenzionato, che sarà impiegato per l'esecuzione della presente Convenzione, sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'art. 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016 (GDPR). Con la sottoscrizione della presente Convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei predetti dati personali, funzionali alla stipula ed alla esecuzione della presente Convenzione e del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti

TITOLO XI NORME FINALI

Art. 24 (Validità della Convenzione)

La presente Convenzione avrà effetto dal 31 dicembre 2022 ed avrà la durata di 5 anni rinnovabili. Eventuali modifiche del testo convenzionale potranno essere concordate tra le Parti anche nel corso della vigenza dell'attuale testo.

La presente convenzione potrà essere rinnovata con accordo tra le Parti.

La eventuale volontà di dare disdetta, in tutto o in parte, alla convenzione dovrà essere comunicata all'altra parte con un anticipo di almeno 6 mesi rispetto alla naturale data di scadenza dell'accordo.

La richiamata comunicazione dovrà essere effettuata mediante l'invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 25
(Norma transitoria finale)

Le comunicazioni fra Ospedale e Università saranno indirizzate ai relativi Responsabili Legali.
Per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alla normativa vigente in materia.
Le parti potranno con atti aggiuntivi meglio dettagliare quanto definito all'art. 17 anche per attività di natura assistenziale.
Per qualsiasi controversia, che dovesse nascere dall'esecuzione della presente convenzione, è competente a decidere il Foro di Brescia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Brescia,

Per l'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA
IL RETTORE
(Prof. Francesco Castelli)
F.to digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/05

Per l'IRCCS OSPEDALE "SACRO CUORE – DON CALABRIA"
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
(Dott. Mario Piccinini)
F.to digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/05

ALLEGATO A)

STRUTTURE:

- Locali amministrativi:
 - Direzione – Segreteria;
 - Sale riunioni;
- Aule;
 - Aula ordinaria;
 - Aula per esercitazioni pratiche;
- Laboratori:
 - Laboratori di ricerca e/o didattici;
 - Laboratori assistenziali o ambulatoriali;
- Biblioteca:
 - Telematica;
- Servizi di supporto:
 - Sale riunioni;
 - Locali specializzandi

ATTREZZATURE:

- Attrezzature e strumenti didattici e tecnologici:
 - Computer 0,5 per studenti
 - Collegamento ad internet dei computer con possibilità di accesso alle banche dati
 - Attrezzature e presidi medico-chirurgici in relazione alla specifica attività

- Apparecchiature biomedicali:

Descrizione apparecchiatura	Modello	Quantità
AMPLIFICATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE	GENEXPERT	1
AMPLIFICATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE	REAL TIME PCR SYSTEM 7500 FAST	1
AMPLIFICATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE	ROTOR-GENE Q	1
AMPLIFICATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE	C1000	1
AMPLIFICATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE	ILLUMINI PRO 10	1
AMPLIFICATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE	CFX 96 REAL TIME SYSTEM	3
SISTEMA PER ANALISI E DOCUMENTAZIONE DI GEL	CHEMI DOC	1
ANALIZZATORE AUTOMATICO PER IMMUNOCHEMICA	ARCHITECT I2000 SR	1
ANALIZZATORE AUTOMATICO PER IMMUNOCHEMICA	QX200 DROPLET GENERATOR	1
ANALIZZATORE DI MICROARRAYS	FILMARRAY TORCH	1
AUTOCLAVE	VS 262639/2 L	1
APPARECCHIO PER BLOTTING	AUTO LIA	1
APPARECCHIO PER BLOTTING	TRANS BLOT TURBO SYSTEM	1
CITOFUORIMETRO	CYTO FLEX	1
COLORATORE AUTOMATICO DI TESSUTI	AS-316T	1
APPARECCHIO PER ELETTROFORESI AUTOMATICA	QIAXCEL	1
APPARECCHIO PER ELETTROFORESI	RUNVIEW-B	1
ESTRATTORE DI ACIDI NUCLEICI	EZ1 ADVANCED XL	1
ESTRATTORE DI ACIDI NUCLEICI	MICROLAB NIMBUS PRESTO	1
FLUORIMETRO	QUBIT 4	1
FLUORIMETRO	CFX 96	1
INCUBATORE AD ANIDRIDE CARBONICA	HERACELL VIOS 160I	1
INCUBATORE MICOBATTERI	MIGIT	1
INCUBATORE PER EMOCOLTURE	VITUO	1
LETTORE PER MICROPIASTRE	VARIOSKAN LUX	1
LETTORE PRODOTTI AMPLIFICAZIONE	QX200 DROPLET READER	1



MICROSCOPIO DIGITALE DA LABORATORIO	EVOS M5000	1
SEQUENZIATORE DI ACIDI NUCLEICI	3500	1
SISTEMA TELEVISIVO PER MICROSCOPIO	DXC 390P	1
SISTEMA PER ANTIBIOGRAMMA IN MICRODILUIZIONE	SENSITITRE	1
SPETTROFOTOMETRO	NANODROP ONE	1
SPETTROFOTOMETRO DI MASSA	MALDI-TOF	1
STAZIONE DI LAVAGGIO PER INDAGINI CELLULARI E/O MOLECOLARI	DYNABLOT	1
STRUMENTO AUTOMATICO PER L'IDENTIFICAZIONE E L'ANTIBIOGRAMMA	VITEK	1
ULTRACENTRIFUGA	SORVALL WX 80+	1

PERSONALE:

- Dirigenti Medici
- Dirigenti Biologi
- Coordinatore Infermieristico
- Personale Infermieristico
- Personale di assistenza (OTA-OSS)
- Personale Tecnico Sanitario di Laboratorio
- Altro personale laureato (statistico, bio-informatico, data manager)
- Personale Amministrativo

AMBULATORI:

- 5 ambulatori medici